

Terra pubblica e vendite di immobili confiscati a Chio nel V sec. a.C.:
per un'interpretazione di *SGDI* 5653 (*DGE*³ 688).

Nell'ambito della non abbondante documentazione epigrafica relativa al diritto e all'economia agraria nel mondo greco tra età arcaica e classica, un'interessante iscrizione di Chio ha soltanto sporadicamente attirato l'attenzione degli studiosi. Rinvenuta a Chio «dans le quartier nommé Βουνάκι, à l'ouest de la forteresse» e pubblicata da B. Haussoullier nel 1879¹, la stele (h. 1,25, l. 0,535, p. 0,25) è iscritta su tutti quattro i lati. La scrittura sui lati *B*, *C*, *D* (ma non su *A*) è *stoichedon*. Per quanto il testo possa essere datato soltanto su base paleografica, o in base ad argomenti di plausibilità storica, una sua collocazione nel V sec. a.C., forse tra il 475 e il 450 a.C., appare quella più accreditata². In attesa della pubblicazione del fascicolo delle *Inscriptiones Graecae* dedicato all'isola di Chio (*IG* XII,6,3), mi sembra utile prendere di nuovo in esame la questione dell'interpretazione complessiva del documento, che riporto secondo il testo del volume III.2 (1905) della *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften* (*SGDI* 5653), poi ripreso da tutti i successivi editori³:

A

–_]ος· ἀπὸ τούτο μέχρι [τῆς] | τριόδο, ἢ 'ς 'Ερμώνοσαν [φ]έρει, τρῆς· ἀπὸ τῆς τριόδο ἄ[χ]ρι 'Ερμώνοσσης ἔς τὴν τρίοδ||⁵ον ἕξς· ἀπὸ τούτο μέχρι τῷ | Δελίῳ τρῆς· σύνπαντες ὄροι ἑβδομήκοντα πέντε· | ὅση τῶν ὄρων τούτων ἔ|σω, πᾶσα Λοφίτις. ἦν τίς τ||¹⁰ινα τῶν ὄρων τούτων | ἢ ἐξέληι ἢ μεθέληι ἢ ἀφανέα ποιήσει ἐπ' ἀδικίῃ τῆς πόλεως, ἑκατὸν σ|τατηῆρας ὀφειλέτω κᾶτι||¹⁵μος ἔστω, πρηξάντων δ' ὀροφύλακες· ἦν δὲ μὴ πρήξοισιν, αὐτοὶ ὀφειλόντων|ν, πρηξάντων δ' οἱ πεντε|καίδεκα τὸς ὀροφύλακας· ||²⁰ ἦν δὲ μὴ πρήξοισιν, ἐν ἐπαρῆι ἔστων.

¹ B. Haussoullier, *Inscriptions de Chios*, II: *Vente des biens des enfants d'Annikeas*, «BCH» 3 (1879), pp. 230-241.

² Così L.H. Jeffery, *The Local Scripts of Archaic Greece*, Oxford 1961 (1990²), pp. 336 con n. 3, 338 e 344 (nr. 48), ora seguita da L. Rubinstein, *Ionia*, in M.H. Hansen-T.H. Nielsen (edd.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford 2004, p. 1067. Diversamente D. Asheri, *Distribuzioni di terre nell'antica Grecia*, Torino 1966, p. 47, inquadrava la stele, pur senza esplicita motivazione, «durante la guerra del Peloponneso», cronologia che H.-J. Gehrke, *Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.*, München 1985, p. 45 n. 20, ha poi creduto di poter precisare, su base storica, al 406 a.C.

³ *DGE*³ 688; C.D. Buck, *The Greek Dialects*, Chicago 1955, nr. 4, pp. 187-189; R. Koerner, *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* (ed. K. Hallof), Köln-Weimar-Wien 1993, nr. 62, pp. 230-238. Fondamentale per la costituzione del testo H. Roehl, *Inscriptiones Graecae Antiquissimae praeter Atticas in Attica Repertas*, Berlin 1882, nr. 381.

B

— οὐ πε|ντεκα[ίδεκ]|α ἐς βολή|ν ἐν|εικάντων [ἐν] | πέντ' ἡμέρη|[ι]||⁵σιν· τὸς δὲ κή|ρυκας διαπέ|μφαντες ἐς τ|ὰς χώρας κη|[ρ]|υσσόντων κα||¹⁰ διὰ τῆς πόλ|εως ἀδηνέως | γεγωνέοντε|ς, ἀποδεικνύν|τες τὴν ἡμέρη||¹⁵ ἣν ἂν λάβω|σι, καὶ τὸ π|ρῆγμα προσκη|ρυσσόντων | ὅτι ἄμ μέλλη||²⁰ πρήξεσθαι· | κάγδικασάν|των τριηκοσί|ων μὴ ἴ|λάσσο||²⁵νες, ἀνηρίθε|υτοι ἐόντες.

C

— ἦν δέ τις τὸς πριαμένος ἀποκλή|¹η ἢ δικά|ζήται, τὸς ἀποκλη||ιομένος ἡ πόλις δεξαμ[έ]|[ν]η δικαζέσθω κἂν ὄφληι | [ὑ]περαποδότη· τῶι δὲ πρια||⁵[μ]ένωι πρῆγμα ἔστω μηδέν· | [ὄ]ς ἂν τὰς πρήσις ἀκρατέα[ς] | ποιῆι, ἐπαράσθω κατ' αὐτ[ὸ] | ὁ βασιλεός, ἐπὴν τὰς νομ[α]||[ι]ας ἐπαρὰς ποιῆται. ||¹⁰ τὰς γέας καὶ τὰς οἰκί<ε>α[ς] | ἐπρίαντο· τῶν Ἄνικῶ πα|[ι]δων Ἰκέσιος Ἡγεπόλιος πε|ντακισχειλίων τριηκ[ο]||σίων τεσσ[ερ]ακόντων Ἀθ[η]||¹⁵ναγ[ό]ρ[η]ς Ἡ[ροδό]το χειλί[ω]ν ἐπτακοσίων· Θαργέλεό[ς] | Φιλοκλῆς Ζηνοδότο τάν [Ε]||²⁰υάδησιν δισχειλίων ἐ[π]||τακοσίων, Θεόπροπος κο|[ι]||²⁰νοπίδης τὰγ Καμινήηι χ[ε]||ιλίων καὶ ὀκτακοσίων ἐ[π]||τά· Κήφιος τὰ ἐμ Μελαίνη|[ι] | Ἀκτῆι τρισχειλίων ἐπτακ|οσίων ἐνενηκόντων Βία[ς]||²⁵ Ἀσιῶ.

D

. . .] ιον [. . .] | χ|ειλίων ἐνα|κοσίων· Λεύκιππος Πυθῶ τ||⁵ ἡν οἰκίην τ[ῆ]||ν Ἄνδρέος πε|[ε]||ντακοσίων πε|ντηκόντων | δυῶν· [Α]σμιος ||¹⁰ Θεόπομπος Ἀ|γυαίο τάν Οἴ|ωι χειλίων τριηκοσίων δέκων δυῶν· Ἰ||¹⁵κεσίο τῶ Φίλ|ωνος Στράτ|[ι]||[ο]ς Λυσῶ τοῖκ|[ό]πεδον διηκ|[ο]σίων ἐνός.

Il problema principale posto dal documento è se le quattro facce della stele riportassero in origine una sola iscrizione, relativa ad un unico oggetto, o non piuttosto due iscrizioni aventi oggetti tematicamente affini ma distinti. Sebbene la prima soluzione sia quella proposta nell'*editio princeps* dallo Haussoullier e poi universalmente accettata⁴, mi sembra che vi siano non pochi elementi a favore della seconda ipotesi.

Il primo è nelle dimensioni delle lettere: la faccia A presenta caratteri sensibilmente più grandi di quelli dei restanti lati⁵. A ciò si aggiungono le differenze, già rilevate dallo Haussoullier, nella forma di certe lettere e il diverso ordinamento del testo che in A è irregolare, in B, C e D è invece *stoichedon*. Sembra perciò giustificato l'assunto che la stele sia stata iscritta

⁴ Così, da ultimo, Koerner, *Inscriftiliche Gesetzestexte* cit., pp. 231-238, lo studio più ampio e sistematico dell'epigrafe, in cui però, significativamente (v. *infra*), la lista degli immobili venduti che occupava la parte inferiore di C e tutto il lato D non viene trascritta né tradotta.

⁵ Cfr. H. Roehl, *Imagines Inscriptionum Graecarum Antiquissimarum*, Berlin 1908³, nr. VI,18, pp. 24-25.

da mani diverse. Va inoltre evidenziato che il testo sul lato *A* si interrompe a metà riga con un *vacat*, il che fa pensare che la parte conservata, che ha in sé senso compiuto, contenesse le disposizioni conclusive del documento. Se si considera infine che la porzione perduta della stele, che doveva avere dimensioni notevoli, è senza dubbio cospicua (ciò si deduce dal fatto che in *A* abbiamo la descrizione della posizione di soltanto 12 dei 75 *horoi* che originariamente delimitavano la Λοφίτις e che a tale descrizione doveva quanto meno essere premessa una sintetica presentazione delle circostanze che avevano portato alla fissazione dei suoi confini), l'idea che ci si trovi di fronte ad un'unica iscrizione potrebbe allora nascere più da una volontà di *reductio ad unum* che da elementi oggettivamente riscontrabili sul monumento.

Nella faccia *A* le disposizioni conservate riguardano la delimitazione di un distretto, che il nome Λοφίτις⁶ connota come di collina⁷, e i cui confini, segnati da 75 ὄροι, vengono indicati con riferimento a località, crocicchi e il santuario di Apollo Delio. Seguono quindi una serie di clausole volte a garantire la tutela della delimitazione posta in essere di fronte ad atti diretti contro gli ὄροι, i quali vengono esplicitamente interpretati come atti che vanno «a danno della polis» (ll. 12-13: ἐπ' ἀδικίῃ τῆς πόλεως). Vengono in particolare prescritte per tali trasgressioni una multa di 100 stateri e l' ἀτιμία. Il compito di esigere eventuali multe viene affidato in prima istanza ai «custodi degli ὄροι» (ὀροφύλακες) e, quindi, in caso di negligenza da parte di questi ultimi – i quali diventavano così essi stessi passibili della sanzione –, ai «quindici»⁸ (qualora poi anche questi non facessero il loro dovere, essi dovevano essere colpiti da una maledizione, solennemente pronunciata dal βασιλεύς [cfr. C, ll. 7-9])⁹.

Esistevano quindi a Chio dei magistrati, assimilabili forse agli ἀγρονόμοι di Arist. *Pol.* 1321b27-30 – dei quali è detto che avevano, in rapporto alla χώρα, competenze analoghe a quelle degli ἀστυνόμοι per la città (1321b18-27), tra le quali figura anche la ἐπιμέλεια (che si esplicava nella σωτηρία καὶ διόρθωσις) τῶν ὀρίων τῶν πρὸς ἀλλήλους, ὅπως ἀνεγκλήτως ἔχουσιν¹⁰ –, specificamente incaricati di far sì che gli ὄροι non venissero rimossi,

⁶ Roehl, *Inscriptiones Graecae Antiquissimae*, pp. 106-107, leggeva peraltro Δοφίτις (cfr. in proposito *SGDI* 3653, p. 704, *ad loc.*); così ora anche Rubinstein, *Ionia* cit., p. 1065.

⁷ Per la localizzazione della Λοφίτις si vedano le diverse ipotesi di Roehl, *Inscriptiones Graecae Antiquissimae*, p. 107; e L. Büchner, «RE» 6 (1899), s.v. *Chios*, col. 2290. Sulla topografia di Chio cfr. E. Yalouris, *Notes on the Topography of Chios*, in *Chios. A Conference at the Homereion of Chios, 1984* (edd. J. Boardman-C.E. Vaphopoulou-Richardson), Oxford 1986, pp. 141-168. Non sembra peraltro possibile mettere in rapporto i risultati delle ricerche archeologiche con la documentazione epigrafica.

⁸ Sui problemi connessi all'interpretazione e alla definizione del regime politico di Chio nel V sec. a.C., un sistema di governo moderato in cui la *boulé* aveva un ruolo preminente nei meccanismi decisionali, si vedano J.L. O'Neil, *The Constitution of Chios in the Fifth Century BC*, «*Talanta*» 10-11 (1978-1979), pp. 66-73, e Rubinstein, *Ionia* cit., p. 1067.

⁹ Sull'interesse di tali clausole dal punto di vista dell'evoluzione del diritto greco cfr. P. Haliste, *Zwei Fragen zum Katasterwesen in Platons «Gesetzen»*, «*Eranos*» 48 (1950), pp. 98-106; E. Klingenberg, *Platons NOMOI ΓΕΩΠΙΚΟΙ und das positive griechische Recht*, Berlin 1976, pp. 15-20; R. Koerner, *Zur Landaufteilung in griechischen Poleis in älterer Zeit*, «*Klio*» 69 (1987), pp. 443-449; Id., *Inchriftliche Gesetzestexte* cit., pp. 232-233.

¹⁰ Sul passo cfr. W.L. Newman, *The Politics of Aristotle*, IV, Oxford 1902, p. 551. V. anche M. Piérart, *Platon et la Cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des «Lois»*, Bruxelles 1974, pp. 271-273, 295-300.

spostati o danneggiati al punto da essere resi illeggibili (ll. 11-12: ἡ ἐξέλιξι ἡ μεθέλιξι ἡ ἀφανέα ποιήσει). J. e L. Robert hanno sostenuto, con riferimento ad un decreto di Amyzon e ad altre iscrizioni di età ellenistica (tra cui *Milet*, I.3, nr. 150 [= *SIG*³ 633], ll. 87-89), che il termine ΟΡΟΦΥΛΑΚΕΣ va trascritto con lo spirito dolce e inteso nel significato di «guardiani delle montagne»¹¹ e tale interpretazione è stata ritenuta valida anche per il nostro testo dal Koerner¹². Data la menzione esplicita dei cippi di confine (ὄροι) e di norme a loro tutela, l'esegesi tradizionale mi sembra tuttavia, per la nostra stele, preferibile¹³.

Con il testo del lato *B* ci troviamo di fronte ad una serie di disposizioni che hanno senza dubbio elementi in comune con quelle fin qui discusse (ad es. i «quindici») ma che ci proiettano in un contesto del tutto nuovo. I «quindici» devono innanzitutto introdurre una questione, che non viene specificata, davanti alla *boulé* entro cinque giorni; essi devono poi dare disposizione ai κήρυκες di bandire, tanto per la campagna quanto in città, un πρήξιμα, anch'esso non esplicitato, rendendo noto il giorno che gli araldi stessi avranno fissato per esso. L'ultima clausola è quella che più dovrebbe aiutare nella comprensione del contesto: il giudizio dovrà essere dato da non meno di 300 individui, di provata rettitudine (ἀνηρίθευτοι, «non corrotti»). Il numero elevato dei giudici – che secondo il Koerner fa pensare ad un «außerordentliches Gericht»¹⁴ – è certamente il segno che la questione in oggetto doveva essere di grande rilevanza per la comunità. Sembra pertanto naturale pensare che πρήξιμα debba essere tradotto con «processo» (cfr. *C*, ll. 4-5: τῶι δὲ πρια[μ]ένωι πρήξιμα ἔστω μηδέν)¹⁵. Un'altra soluzione può tuttavia essere suggerita qualora si parta dal presupposto che per lo meno *B*, *C* e *D* debbano essere interpretati unitariamente. Se il πρήξιμα in oggetto è infatti la vendita dei beni, come vedremo confiscati, elencati in *C*, ll. 10-25 e *D*, si capisce come questa dovesse essere opportunamente pubblicizzata in tutto il territorio della *polis* e come, preliminare ad essa, dovesse essere la risoluzione di tutte quelle questioni giuridiche, ad es. controversie patrimoniali o di natura ereditaria, presenza di eventuali gravami ipotecari ecc., che, se non appianate, potevano in futuro divenire causa di continue contestazioni. Ciò mi sembra confermato dal fatto che la scelta del giorno in cui verrà trattato il πρήξιμα viene lasciata alla

¹¹ J. e L. Robert, *Fouilles d'Amyzon en Carie*, I, Paris 1983, pp. 101-104.

¹² Koerner, *Beamtenvergehen und deren Bestrafung nach frühen griechischen Inschriften*, «Klio» 69 (1987), pp. 472-473; Id., *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., pp. 233-234.

¹³ In questo senso F. Càssola, *Solone, la terra e gli ectemori*, «PdP» 19 (1964), pp. 43-45 (rist. in *Scritti di storia antica. Istituzioni e politica*, I, Napoli 1993, pp. 152-154); G. Daverio Rocchi, *Frontiera e confini nella Grecia antica*, Roma 1988, pp. 87-88; D. Rousset, *Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil des documents épigraphiques*, «CCG» 5 (1994), pp. 98-99 n. 4. Su un piano generale, l'ambiguità lessicale (ma non funzionale) nasce naturalmente dal fatto che i confini delle *poleis* si trovavano spesso nei distretti di montagna. Sulla documentazione degli ὄροι nelle città greche in età arcaica e classica v. ora M. Horster, *Landbesitz griechischer Heiligtümer in archaischer und klassischer Zeit*, Berlin-New York 2004, pp. 23-33 (sulla nostra iscrizione 33 n. 75).

¹⁴ *Inscriptliche Gesetzestexte* cit., pp. 235-236.

¹⁵ Così, ad esempio, Haussoullier, *Inscriptions de Chios* cit., p. 239; Roehl, *Inscriptiones Graecae Antiquissimae*, p. 107.

decisione dei κήρυκες, la cui partecipazione alle operazioni di asta pubblica, tanto per Atene quanto per altre città del mondo greco, è ben documentata¹⁶.

Se tale interpretazione coglie nel segno, divengono allora comprensibili le disposizioni del lato C. Dal testo, ricostruito con buona verisimiglianza, delle prime righe appare infatti che la città, una volta dato corso alle vendite, si assumeva il carico di parte in causa in ogni futura contestazione al riguardo e, nel caso in cui, nel conseguente processo, chi si opponeva alla vendita (e impediva fisicamente al compratore di prendere possesso del bene) si vedesse riconosciuti i suoi diritti – nel caso in cui, in altri termini, la polis perdesse la causa –, essa si impegnava a intervenire finanziariamente a favore del compratore, a coprire, cioè, in suo nome le spese di risarcimento dell'attore (Il. 1-4: τὸς ἀποκλη]ομένος ἢ πόλις δεξαμ[έν]η δικάζεσθω κὰν ὄφληι [ὑ]περαποδώτω).

A mero titolo di esemplificazione concreta, uno tra i diversi possibili casi di fronte ai quali gli acquirenti potevano essere in questo modo garantiti ci è illustrato da SEG 12,100 (= *Agora XIX*, P 5), Il. 8-39, in cui i poleti ateniesi del 367/6 davano conto di una ἀπογραφή¹⁷ ai danni di Theosebes figlio di Theophilos di Xypete, condannato *in absentia* per ἱεροσυλία, la cui casa (οἰκία) era stata conseguentemente confiscata. Nel corso della procedura era però emerso che più creditori vantavano diritti sulla casa in oggetto e che le loro rivendicazioni (per indicare le quali venivano usati il termine tecnico ἐνεπίσκημμα e il verbo ἐνεπισκήπτομαι [cfr. Harpocr. s.v. ἐνεπίσκημμα καὶ ἐνεπισκήψασθαι; Suid. s.vv. ἐνεπίσκημμα καὶ ἐνεπισκήψασθαι e ἐνεπισκήψασθαι καὶ ἐγγύην καταβαλεῖν; *Et. Magn.* s.v.]), giudicate legittime, dovevano essere soddisfatte¹⁸. Se il confronto è valido, si può pertanto presumere che la polis di Chio mediante l'annuncio pubblico delle vendite avesse innanzitutto mirato ad eliminare preliminarmente ogni possibile motivo di contestazione, ma che essa garantiva in ogni caso i compratori impegnandosi per il futuro ad agire come parte in causa di fronte a nuove rivendicazioni (da qui il principio che τῶι δὲ πρια[μ]ένωι πρῆγμα ἔστω μηδέν)¹⁹.

L'ultima clausola della prima sezione di C stabiliva che chi avesse cercato di invalidare le vendite (Il. 5-9: [ὄ]ς ἂν τὰς πρήσις ἀκρατέα[ς] ποιῆι, ἐπαράσθω κατ' αὐτ[ὸ] ὁ βασιλεός, ἐπῆν τὰς νομ[α]ίας ἐπαράς ποιῆται) sarebbe incorso nelle ἐπαραί che il *basileus* pronunciava regolarmente secondo le prescrizioni della legge.

¹⁶ Cfr. J. Oehler, *Keryx*, «RE» 21 (1921), col. 357; e, per il caso di Atene, le fonti raccolte da K. Hallof, *Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen*, «Klio» 72 (1990), pp. 407-410, e R.S. Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.*, «Hesperia» Suppl. 29 (1998), pp. 62-63.

¹⁷ Su questa procedura v. M. Faraguna, *Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene*, «Athenaeum» 85 (1997), pp. 23-28, con la precedente bibliografia.

¹⁸ Per un'analisi della vicenda riflessa nell'iscrizione cfr. M.I. Finley, *Multiple Charges on Real Property in Athenian Law: New Evidence from an Agora Inscription*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, III, Napoli 1953, pp. 473-491, in part. 473-478, e M.K. Langdon, *Public Auctions in Athens*, in R. Osborne-S. Hornblower (edd.), *Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts Presented to David Lewis*, Oxford 1994, pp. 256-258.

¹⁹ In tal senso F. Pringsheim, *Der griechische Versteigerungskauf*, in *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, p. 304.

La restante parte del lato *C* (ll. 10-25) e il lato *D* contenevano la lista degli immobili venduti (e con ogni probabilità, come abbiamo detto, messi all'asta). Sulla faccia *C* abbiamo innanzitutto un elenco di transazioni riguardanti «terre e case» (τὰς γέας καὶ τὰς οἰκίαι[ς] ἐπρίαντο). Caratteristica di ogni registrazione è il fatto che in essa sono riportati il nome del precedente proprietario (o, come nel caso del primo immobile, dei suoi eredi), il nome del compratore, o dei compratori, e il prezzo di acquisto. Non manca poi nella maggioranza dei casi anche un'indicazione geografica (τὰν Εὐάδησιον, τὰν Καμινῆν, τὰ ἐμ Μελαίνην Ἀκτῆν, ecc.) per la localizzazione dell'immobile²⁰. Va sottolineato inoltre che, come è stato da più parti osservato²¹, siamo in presenza di prezzi di acquisto piuttosto elevati, il che fa pensare a «fattorie» di non piccole dimensioni²². Nel lato *D*, infine, la parte di testo conservata contiene due registrazioni riguardanti rispettivamente una casa e un οἰκόπεδον²³ e i prezzi sono quindi comprensibilmente più bassi.

Se, dopo aver trattato nel dettaglio il contenuto delle singole facce della stele, ritorniamo alla questione dell'interpretazione del documento nel suo complesso, diventa evidente come la possibilità che *B*, *C* e *D* fossero in stretto rapporto con *A* sia difficilmente sostenibile. *A* riguardava infatti la delimitazione di terra pubblica (cfr. ll. 12-13: ἐπ' ἀδικίην τῆς πόλεως), *B*, *C* e *D*, per quanto è conservato, la vendita a cura dei magistrati della *polis* di «fattorie», case e *oikopeda* a privati. L'interpretazione proposta dai primi commentatori postulava un processo in due tempi ben sintetizzato dal titolo dato all'iscrizione in *DGE*³: *Fines Lophitidis regionis venditionesque bonorum in ea sitorum*²⁴. La città avrebbe cioè innanzitutto proceduto, per qualche ragione, a fissare i confini della *Lophitis* e quindi, in un secondo momento (ciò che spiegherebbe le differenze formali tra *A* e i restanti lati), alla vendita dei lotti ricavati all'interno di essa. A ciò si oppone però il fatto che, come emerge da *C* e *D*, gli immobili venduti erano evidentemente già stati in precedenza di proprietà di cittadini di Chio e, nel caso delle terre, non

²⁰ Sulle registrazioni «catastali» nel mondo greco cfr. M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 (2000), pp. 65-115; Id., *Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche*, in G. Thür-F.J. Fernández Nieto (edd.), *Symposion 1999*, Köln-Weimar-Wien 2003, pp. 97-122.

²¹ Asheri, *Distribuzioni di terre* cit., p. 47; Gehrke, *Stasis* cit., p. 45 n. 20

²² Per un possibile equivalente archeologico cfr. J. Boardman, *Excavations at Pindakis in Chios*, «BSA» 53-54 (1958-1959), pp. 295-309. Sulla struttura della società di Chio in epoca classica v. O'Neil, *The Constitution of Chios* cit., pp. 71-73.

²³ Su questo termine cfr. la discussione di G. Nenci, ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ε ΓΗΠΕΔΟΝ. *Contributo al lessico urbanistico greco*, in *Mélanges P. Lévêque*, VII, Paris 1993, pp. 273-286; v. anche M.Ch. Hellmann, *La maison grecque: les sources épigraphiques*, «Topoi» 4 (1994), p. 142. La più antica attestazione è ora nel documento di Imera pubblicato da A. Brugnone, *Legge di Himera sulla redistribuzione della terra*, «PdP» 52 (1997), pp. 265-305 (SEG 47,1427, l. 2).

²⁴ Cfr. Haussoullier, *Inscriptions de Chios* cit., p. 238; Roehl, *Inscriptiones Graecae Antiquissimae*, p. 107; Buck, *The Greek Dialects* cit., p. 188: «Decree fixing the boundaries of a district called *Lophitis*, followed by provisions for its sale and a list of the purchasers».

si trattava quindi di terre di nuovo sfruttamento. La delimitazione descritta in *A* sembra inoltre una delimitazione *esterna*, relativa al perimetro, e non interna alla *Lophitis*.

A ciò si aggiunge il fatto che gli immobili sono individuati geograficamente mediante toponimi sempre diversi, cosa che sembra escludere la possibilità che essi potessero trovarsi tutti all'interno del distretto in parola. Nel caso poi che si trattasse di beni sequestrati (v. *infra*), appare pressoché impossibile che essi fossero tutti «attigui»²⁵.

Il Koerner²⁶ sembra essersi accorto della difficoltà ma la soluzione da lui suggerita, ovverossia che la *Lophitis*, benché terra pubblica, era stata abusivamente occupata da privati e questi, dopo la delimitazione, erano stati costretti dalla città a *vendere* ad altri quanto da essi detenuto illegalmente, appare speculativa e scarsamente plausibile. Non si vede infatti come la *polis* avrebbe potuto riconoscere agli occupanti diritti sulle terre in questione. Gli obiettivi di politica sociale che Koerner individuava alla base dell'operazione²⁷ non sono inoltre compatibili con gli elevati prezzi di vendita.

Non vi è dunque, a mio giudizio, alternativa all'idea che ci troviamo qui di fronte non ad una, ma a due iscrizioni aventi oggetti diversi. Quella di *B*, *C* e *D*, come già aveva visto Haussoullier, riguardava con ogni probabilità la vendita, da parte della *polis*, di beni confiscati²⁸. Le numerose disposizioni a garanzia degli acquirenti e, soprattutto, la clausola di *C*, ll. 5-9: [ὁ]ς ἂν τὰς πρήσις ἀκρατέα[ς] ποιῆι, ἐπαράσθω κατ' αὐτ[ὸ] ὁ βασιλεύς, ἐπὶν τὰς νομ[α]ίας ἐπαρὰς ποιῆται, che, come ha rilevato il Koerner²⁹, si riferiva non alla validità dei singoli atti, bensì a quella dell'operazione nel suo complesso, fanno anzi pensare ad un contesto di *stasis*, non inverisimile alla luce della storia della città a partire dall'espulsione della fazione filopersiana nel 479³⁰. I beni venduti sarebbero allora quelli del gruppo dei cittadini espulsi.

Quanto al testo del lato *A*, esso registrava, come abbiamo visto, le procedure che avevano portato alla delimitazione della *Lophitis*. Il fatto che si fosse ricorsi alla «pubblicazione» epigrafica del tracciato dei confini e della normativa volta alla loro tutela, riflette verisimilmente il carattere controverso dell'operazione, che potrebbe essere stata nuovamente il prodotto del degenerare della conflittualità all'interno della città.

Si potrebbe, pertanto, in conclusione pensare che il contenuto delle stele fosse unitario nella misura in cui le due iscrizioni incise su di essa avevano come oggetto la terra «pubblica». Nel primo caso la città avrebbe proceduto, verisimilmente in seguito a usurpazioni³¹ (o, meno

²⁵ Così Asheri, *Distribuzioni di terre* cit., p. 47.

²⁶ Zur *Landaufteilung* cit., pp. 444-445; *Inschrifliche Gesetzestexte* cit., p. 237.

²⁷ Koerner, *Inschrifliche Gesetzestexte* cit., p. 237: «Offenbar gab es auf Chios eine größere Zahl Bürger, die zur Erhaltung ihrer Existenz dringend Ackerland benötigten und dies auch öffentlich forderten».

²⁸ Haussoullier, *Inscriptions de Chios* cit., pp. 240-241; cfr. anche Asheri, *Distribuzioni di terre* cit., p. 47; Gehrke, *Stasis* cit., p. 45 n. 20.

²⁹ *Inschrifliche Gesetzestexte* cit., p. 237.

³⁰ Gehrke, *Stasis* cit., pp. 41-46; Rubinstein, *Ionia* cit., pp. 1066-1067.

³¹ Nello stesso senso, pur da una prospettiva del tutto diversa, Càssola, *Solone, la terra* cit., p. 45 (= 154).

plausibilmente, a confische), alla delimitazione di un distretto di terra marginale destinandolo all'uso pubblico, nell'altro essa avrebbe invece messo all'asta i beni sequestrati a cittadini forse esiliati, non mancando di dare agli acquirenti adeguate garanzie di fronte al possibile insorgere di immediate e future contestazioni. L'iscrizione dei lati *B*, *C* e *D* costituisce in questo modo, se non il più antico, almeno uno dei più antichi documenti sulla vendita pubblica di beni immobili confiscati e, fatte le debite proporzioni, può essere accostata, anche per l'ordinamento delle registrazioni su base personale, alle celebri «stele attiche» del 414/3 a.C. (*IG I³* 421-430; cfr. anche *Agora XIX*, P 1).

Trieste

Michele Faraguna